



REGIONE CALABRIA

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE
(ATERP CALABRIA)**

DECRETO N° 154 DEL 23 GIUGNO 2025 - REGISTRO ATERP CALABRIA

Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO IN OPPOSIZIONE AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI ANNO 2019, EMESSI DAL COMUNE DI FILANDARI (VV) DAVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI VIBO VALENTIA; NOMINA AVVOCATO INTERNO.

Il Decreto si compone di n. ____ pagine compreso il frontespizio e di n. ____ allegati

Il Commissario Straordinario

Il Commissario Straordinario

PREMESSO:

Che con Legge regionale 24/2013 art. 7 è stata istituita l'ATERP Calabria per accorpamento delle aziende per l'edilizia residenziale pubblica di cui alla LR 27/1996;

Che con DPGR n. 99 del 9 maggio 2016 è stata istituita l'Azienda per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale, con conseguente estinzione delle ATERP provinciali istituite con LR 27/2006;

CONSIDERATO:

Che con D.P.G.R. n. 37 del 05.05.2025 è stata nominata Commissario dell'ente l'avv. Grazia Maria Carmela Iannini;

che con decreto n. 106/2024 l'avv. Emanuela Bilotti è stata assegnata al Servizio Avvocatura dell'Azienda;

VISTE:

- le notifiche in data 05.05.2025 degli avvisi di accertamento IMU per l'annualità 2019, provvedimento n. 930 del 18.04.2025, protocollo in ingresso ATERP n. 0012725 del 05.05.2025, e TASI per l'annualità 2019, provvedimento n. 421 del 18.04.2025, protocollo in ingresso ATERP n. 0012726 del 05.05.2025, emessi dal Comune di Filandari, per l'importo complessivo di € 1.946,08, inclusivi di imposte, sanzioni, interessi e spese di notifica;

PRESO ATTO:

- Che gli avvisi di accertamento di cui si discute sono stati notificati oltre i termini previsti dalla normativa, con conseguente decadenza dell'ente impositore dal diritto di richiedere il pagamento del tributo;
- Che, in ogni caso, le unità immobiliari accertate costituiscono alloggi sociali ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 e come tali devono ritenersi esenti dall'IMU;
- Della L.R.32/96, che disciplina la assegnazione degli alloggi con ordinanza del Sindaco e per aver concesso, il comune, la residenza agli aventi diritto e per l'intestazione dei tributi comunali (servizio idrico e quant'altro) come abitazione principale.
- Della assimilabilità degli alloggi di Erp ad abitazione principale (D.L. 102/2013) / "alloggi sociali", così come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, esclusi dall'IMU a partire dal 2014.
- Che per l'imu, il Comune è a conoscenza degli occupanti gli alloggi, per aver emesso i relativi decreti di assegnazione, giusto disposto della Legge Regionale n°32 del 25.11.1996, come ordinanza del Sindaco e per aver concesso la

residenza agli aventi diritto. Essendo gli alloggi assegnati con decreto del Sindaco sulla base di graduatorie e che agli stessi assegnatari venga data la residenza nell'alloggio stesso dal Comune.

- Che l'imposta municipale unica (IMU) è dovuta esclusivamente in caso di possesso di immobili di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n° 504, ivi comprese l'abitazione principale delle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e le pertinenze della stessa non altresì per le categorie catastali A1-A2-A3. Non si applica alle unità immobiliari, di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. 146 del 24/06/2008.
- Che l'avviso di accertamento IMU 2019 deve essere annullato per aver imposto l'imu su alloggi sociali di Erp come disciplinati dal **DM 22.04.2088 e dalla Legge regionale 25 novembre 1996, n. 32, art.1 comma bis e successivi**;
- Della recente giurisprudenza che ha espressamente riconosciuto l'esenzione dall'IMU per gli alloggi di ERP in virtù della loro destinazione ad «alloggio sociale», quale "unità immobiliare adibita ad uso residenziale, realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonché dall'ente gestore comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato"(Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Puglia, Sez. 29, n. 3087 del 05.09.2024);
- Dell'art. 1 c. 681 L.147/2013, che dispone autonome obbligazioni tributarie tra occupante e proprietario;
- Della recente giurisprudenza delle Corti di merito che ha riconosciuto l'esenzione della TASI per gli alloggi sociali dell'ATERP trattandosi di "immobili destinati all'esercizio dell'attività di ricettività sociale e che possiedono le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2, dell'art. 13 del DL n. 201/2011";

Della non interruzione né sospensione dei termini per la proposizione del ricorso davanti la Corte di Giustizia di Primo Grado di Vibo Valentia.

RAVVISATA:

La necessità, viste le dimensioni del contenzioso che l'Aterp Calabria si trova a dover affrontare in relazione al numero degli immobili gestiti su tutto il territorio regionale, il grave danno economico che deriva dalla liquidazione dell'Imu sugli immobili Aterp che priva l'ente di somme da destinare alla gestione diretta del suo patrimonio, l'assimilabilità degli alloggi di Erp ad abitazione principale - alloggio sociale (D.L.102/2013). L'esenzione

Imu su alloggi sociali di Erp come disciplinati dal DM 22.04.2088 e dalla Legge regionale 25 novembre 1996, n. 32, art.1 comma bis e successivi e dell'art.1 - legge 241/90 punto 2.

Tanto sopra riportato, di costituirsi in giudizio presso la Corte di Giustizia di Primo Grado di Vibo Valentia.

Tutto ciò premesso

DECRETA

Di autorizzare la costituzione dell'Azienda davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Vibo Valentia nel giudizio di opposizione:

- Avverso gli avvisi di accertamento IMU per l'annualità 2019, provvedimento n. 930 del 18.04.2025, protocollo in ingresso ATERP n. 0012725 del 05.05.2025, e TASI per l'annualità 2019, provvedimento n. 421 del 18.04.2025, protocollo in ingresso ATERP n. 0012726 del 05.05.2025, emessi dal Comune di Filandari;
- di nominare l'avv. Emanuela Bilotti, legale dell'Azienda, iscritta all'Albo degli Avvocati di Catanzaro, con domicilio presso la sede Aterp Calabria, quale difensore, affinché la rappresenti e la assista in ogni stato e grado di giudizio nel corso del procedimento su indicato.

**Il Commissario Straordinario
f.to Avv. Grazia Maria Carmela Iannini**

SI ATTESTA

- Che il presente decreto è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del sito istituzionale di questa Azienda in data 23.06.2025.

Catanzaro, 23.06.2025.

Per la Segreteria della Direzione Generale
f.to Maria Agosto